

PROCEDURA DI "INTERNAL DEALING"

Introduzione

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 144, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e agli articoli 152-*sexies*, *septies* e *octies* del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, così come da ultimo modificato con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 (di seguito, "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Richard Ginori 1735 S.p.A. (di seguito "Richard Ginori " o "Società") ha approvato la presente "Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da esse effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Richard Ginori o altri strumenti finanziari ad esse collegati ("Procedura internal dealing") che entra in vigore con effetto immediato.

La presente Procedura, a far data dall'entrata in vigore della stessa, annulla e sostituisce il "Codice in materia di internal dealing" approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 30 dicembre 2002.

Articolo 1. Soggetti rilevanti e persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Ai sensi dell'art.114, comma 7, del T.U.F. e dell'art. 152-*sexies* del Regolamento, e ai fini delle disposizioni della presente Procedura, sono considerati

- a) "Soggetti rilevanti":
 - a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci della Richard Ginori;
 - b. il Direttore Generale e i Dirigenti che abbiano regolare accesso alle Informazioni Privilegiate così come definite al successivo art. 3 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive di Richard Ginori, intendendosi come tali il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - c. chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale di Richard Ginori rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;
 - d. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Direttori Generali, e i soggetti che svolgono funzione di direzione o che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di ogni Società Controllata, direttamente o indirettamente, da Richard Ginori¹;
 - e. ogni altra figura che sarà definita "Persona Rilevante" dal Consiglio di amministrazione di Richard Ginori e per esso dal Presidente ed inserita nella presente lista

- b) "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti":
 - a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - b. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione (per funzione di gestione, si intende quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione-quindi amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione);
 - c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a) di questo comma;
 - d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) di questo comma;

¹ Ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 152 *sexies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 qualora il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società.

- e. i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) di questo comma

Articolo 2. Operazioni Rilevanti

Per "Operazioni Rilevanti" si intendono: operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Società (di seguito "Azioni") o di altri strumenti finanziari ad esse collegati effettuate a qualsiasi titolo.

Per "strumenti finanziari ad esse collegati" si intendono:

- a) strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni;
- b) strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) strumenti finanziari derivati sulle Azioni;
- d) strumenti finanziari equivalenti alle azioni rappresentanti le Azioni;
- e) azioni quotate emesse da società controllate da Richard Ginori e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) esse collegati;
- f) azioni non quotate emesse da Società Controllate con i limiti indicati alla nota 1) della pagina precedente e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegati.

Ai fini di quanto stabilito al comma precedente:

- a) non si tiene conto delle Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 entro la fine di ciascun anno; per gli strumenti finanziari derivati sulle azioni l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- b) non si tiene conto delle Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
- c) non si tiene conto delle operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Articolo 3. Informazione Privilegiata

Per "Informazione Privilegiata" s'intende un'informazione con carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente Richard Ginori e/o una Società Controllata, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da Richard Ginori.

Articolo 4. Obblighi di comunicazione

- a) Ciascuna Persona Rilevante è tenuta a comunicare alla Consob e alla Società, tempestivamente, e **comunque entro il quinto giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione** (il termine di 5 giorni si calcola escludendo il giorno dell'operazione), tutte le Operazioni Rilevanti – ad eccezione di quelle il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno – compiute dalla stessa o dalle Persone Connesse alla stessa. L'importo di cinquemila euro è calcolato sommando le Operazioni Rilevanti effettuate da, o per conto di, ciascuna Persona Rilevante e quelle effettuate dalle, o per conto delle, Persone Connesse. Per gli strumenti finanziari derivati, l'importo dell'operazione è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti.
- b) L'obbligo di comunicazione alla Consob di cui al punto a) è assolto con l'invio del modello allegato sub B via fax al numero (+39) 068477612, ovvero per posta elettronica all'indirizzo <internaldealing@consob.it> oppure utilizzando il sistema NIS.
- c) L'obbligo di comunicazione alla Società di cui al comma a) è assolto inviando l'apposito modello riportato nell'Allegato 2 al Preposto, come definito dal successivo articolo 7, via posta elettronica all'indirizzo <internal.dealing@richardginori1735.com> o via fax al numero (+39) 0554204954.
- d) Richard Ginori, previa richiesta della Persona Rilevante, presentata sottoscrivendo l'apposito spazio dell'allegato 1, può essere delegata ad effettuare per suo conto le comunicazioni obbligatorie alla Consob, rimanendo tuttavia a carico della Persona Rilevante ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione.
- e) *Nel caso di delega alla Società, come prevista dal precedente comma, la comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Società deve essere effettuata entro il terzo giorno di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione*
- f) Le Persone Rilevanti di cui all'art. 1.a lett. c. comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, le informazioni di cui al punto a) del presente articolo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.

Articolo 5. Obblighi di informazione nei confronti delle persone connesse.

Ciascuna Persona Rilevante è tenuta ad informare ciascuna Persona Connessa alla stessa degli obblighi di comunicazione di ciascuna Operazione Rilevante compiuta da ciascuna Persona Connessa, in modo da consentire alla Persona Rilevante di rispettare l'obbligo di comunicazione previsto all'articolo 4 della Procedura.

Articolo 6. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193, comma 1 bis, del T.U.F. i Soggetti rilevanti che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti nella presente procedura sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 500.000 da parte della Consob per ogni singola violazione.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt.184-187 del T.U.F.) e amministrativa (artt.187-bis-187-quater del T.U.F.) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a sanzioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt.187-quinquies del T.U.F. e 25 sexies del D.Lgs. 231/01).

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in caso di violazione della Procedura da parte di Persona Rilevante di cui all'articolo 1 lettera a), il Consiglio di Amministrazione si riserva di adottare ogni opportuno provvedimento.

Articolo 7. Soggetto preposto all'attuazione della Procedura

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al Mercato delle informazioni previste dalla Procedura è individuato nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (di seguito "Preposto"), che svolge detta funzione attraverso il Direttore Amministrativo della Società.

Il Preposto monitorerà l'applicazione della Procedura e potrà adottare ogni variazione alla procedura applicativa che si renda necessaria per una migliore gestione operativa della procedura stessa, provvedendo ad informare il Consiglio di amministrazione dell'avvenuta modifica.

Il Preposto terrà aggiornato l'elenco nominativo delle Persone Rilevanti e avrà cura di ottenere dalle stesse esplicita conferma di essere a conoscenza degli obblighi posti a loro carico dalla Procedura come previsto al successivo art. 9.

La Società, tramite il Preposto, provvede a rendere note al mercato, entro il termine stabilito dall'applicabile disciplina, le Operazioni Rilevanti comunicate dalle Persone Rilevanti nonché ad effettuare per conto delle Persone Rilevanti le comunicazioni nei casi previsti dall'art. 4 d) anche tramite inserimento di dette comunicazioni sul sito Internet www.richardginori1735.com.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Ciascuna Persona Rilevante, mediante compilazione del modulo di cui all'Allegato 1, prende atto che il trattamento dei dati personali viene effettuato in applicazione della Procedura, e potrà essere effettuato anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa in vigore, nonché per corrispondere alle eventuali richieste della Consob. Tale trattamento può anche comportare la diffusione dei dati personali mediante loro inserimento, anche per sintesi, nel sito Internet www.richardginori1735.com o negli altri documenti ufficiali della società.

Articolo 9. Presa visione

La trasmissione e la presa visione della Procedura da parte di ciascuna Persona Rilevante viene confermata mediante sottoscrizione del modulo riportato all'Allegato 1 della stessa.

Articolo 10. Entrata in vigore

La Procedura entra in vigore dal 1° giugno 2006.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione del Codice

Io sottoscritto....., nato a....., il....., residente in....., nella mia qualità die come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento di Richard Ginori 1735 S.p.A. (di seguito, la "Società")

Dichiaro

- Di aver ricevuto la Procedura di Internal Dealing predisposta dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nella stessa, alle quali mi atterrò scrupolosamente;
- Di aver preso atto dell'informativa resa da codesta società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, e con la firma della medesima esprimo, ai sensi dell'art.23 del Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy) il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che codesta società potrà effettuare in modo cartaceo ed elettronico per l'informativa sulle operazioni internal dealing.

Data

(Firma)

Il sottoscritto

Accetta

Che l'adempimento degli obblighi di comunicazione delle Operazioni contemplate nella Procedura Internal Dealing venga effettuato da Richard Ginori 1735 S.p.A. per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni previste, le operazioni oggetto della Procedura Internal Dealing ed altresì a tenere indenne Richard Ginori 1735 S.p.A. da ogni conseguenza che potesse alla stessa derivare dalla mancata ottemperanza da parte sua agli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing.

Data

(Firma)



REGOLAMENTO EMITTENTI

Allegato 6

*Istruzioni per la comunicazione alla
Consob e la diffusione al pubblico
delle informazioni relative alle
operazioni effettuate da soggetti
rilevanti e da persone strettamente
legate ad essi*

A CURA DELLA
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

NOVEMBRE 2005

Allegati al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005)¹.

ALLEGATO 6	ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI	Pag. 3
	Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi	” 5
	Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7	” 6

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato.

ALLEGATO 6

**ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA
DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI**

ALLEGATO 6^(*)

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:
 - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
 - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
 - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.
2. Le comunicazioni indicate alla lettera a) sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni indicate alla lettera b) sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera c) sono effettuate e tramite l'invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

^(*) Allegato inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA *		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI							
PERSONA RILEVANTE							S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)							S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE							S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO*
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
RESIDENZA ANAGRAFICA							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *	
SEDE LEGALE *							

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)